

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ORDINANZA N.23/1998

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,

visto l'art.24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n.84, che dispone l'iscrizione in appositi registri, tenuti dall'Autorità Portuale di Trieste, dei lavoratori delle Imprese operanti in porto, nonché del personale di cui all'art.17 della stessa legge;

ritenuto necessario adeguare la disciplina degli accessi delle persone e dei mezzi in ambito portuale alle normative previste in materia, in ottemperanza alle competenze assegnate all'Autorità Portuale di Trieste dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni;

sentito il parere degli Enti e Comandi interessati;

vista l'Ordinanza n.3/1998 di data 25 marzo 1998 con la quale è stata disciplinata la materia relativa agli accessi in ambito portuale;

tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito all'art.4.4 della suddetta Ordinanza, in tema di dichiarazione di manleva nei confronti dell'Autorità Portuale, sottoscritta dai singoli soggetti;

ritenuto opportuno apportare le modifiche sopra indicate in un'unica Ordinanza completa, che annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n.3/1998;

ordina:

Art.1 Iscrizione nei registri

Ai sensi dell'art.24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori delle Imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle Associazioni di cui all'art.17 della stessa legge, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale di Trieste.

Art.2 Accesso delle persone nel porto di Trieste

Fatte salve le eccezioni indicate nel successivo articolo 5, possono accedere al Porto Franco Vecchio, Porto Franco Nuovo, Porto Franco Scalo Legnami e Porto Franco Oli Minerali soltanto le persone iscritte nei registri e munite di permesso, in corso di validità, rilasciato dall'Area Lavoro dell'Autorità Portuale di Trieste.

Art.3 Individuazione dei permessi di accesso delle persone

3.1 I permessi di accesso delle persone rilasciati dall'Autorità Portuale di Trieste, in relazione ai vari casi, sono così individuabili:

a)	tessera di iscrizione nei registri (art.1)	-allegato n.1 (celeste con foto)
b)	tessera di accesso al porto	-allegato n.2 (bianco)
c)	permesso temporaneo di accesso al porto	-allegato n.3 (bianco e barre blu)
d)	autorizzazione di accesso (abitazione)	-allegato n.4 (verde con foto)
e)	tessera dipendente Autorità Portuale	-allegato n.5 (attuale con foto)

3.2 La tessera di cui al punto a), provvista di fotografia, è soggetta alle normative indicate al successivo articolo 4.

- La tessera di cui al punto b) ha validità per l'anno in cui viene emessa e viene rilasciata ai dipendenti degli Enti/Amministrazione/Associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito portuale, previa istanza su carta semplice riportando le indicazioni di cui al successivo articolo 4, punto 4.1, e corredata dalla dichiarazione di cui al punto 4.4.
Per i soggetti la cui attività è afferente a quella dell'Autorità Portuale, la richiesta deve essere presentata tramite apposito modulo, che deve essere controfirmato dal Responsabile del Settore dell'Autorità Portuale che avalla l'istanza.
- Il permesso di cui al punto c) ha validità temporanea limitata e riporta, oltre i dati identificativi del soggetto autorizzato, la data di validità del permesso stesso; la richiesta deve essere presentata dal richiedente nei termini indicati al punto precedente.
- La tessera per l'autorizzazione di cui al punto d), provvista di fotografia, viene rilasciata alle persone che dispongono di abitazioni private situate in ambito portuale. Il rilascio viene effettuato previa istanza in carta semplice da parte del soggetto titolare della concessione demania-

le, con l'indicazione dei nuclei familiari aventi diritto, specificandone le generalità complete dei singoli componenti.

La suddetta tessera non è soggetta a rinnovo e deve essere restituita all'Autorità Portuale di Trieste nel momento in cui non sussistono i requisiti previsti.

- La tessera di cui al punto e), rilasciata dall'Ente Autonomo del Porto di Trieste ai propri dipendenti, rimane valida ai fini dell'individuazione del personale appartenente all'Autorità Portuale, di Trieste fino alla cessazione del servizio.

Art.4 Permessi di accesso delle persone e validità

4.1 I permessi di accesso sono strettamente personali e vengono rilasciati dall'Autorità Portuale di Trieste, previa istanza su carta legale nella quale deve essere indicato:

- a) generalità dell'Impresa/Società o, nei casi previsti, del singolo richiedente;
- b) titolo in forza del quale viene presentata la richiesta;
- c) motivo della richiesta e/o attività espletata in porto;
- d) generalità complete del personale dipendente per il quale viene richiesto il permesso;
- e) data di assunzione del dipendente;
- f) qualifica del dipendente.

4.2 All'istanza devono essere allegate due fotografie (recenti) di ogni dipendente per il quale viene richiesto il rilascio del permesso, con l'indicazione del cognome e nome sul retro delle fotografie.

4.3 Il permesso di accesso in porto non potrà essere rilasciato senza il preventivo nulla osta del competente Ufficio della Polizia di Stato.

4.4 L'istanza deve essere inoltre integrata dalla sottoannotata dichiarazione nei confronti dell'Autorità Portuale di Trieste, firmata da ogni persona per la quale è richiesto il permesso:

"Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a, rispettare le norme che regolano l'entrata, l'uscita, la circolazione e la sosta dei veicoli (e delle persone) in ambito portuale, come da disposizioni vigenti consegnate contestualmente al rilascio del permesso. Il sottoscritto dichiara infine di essere stato edotto dal proprio datore di lavoro sui rischi per la sicurezza e la salute presenti in ambito portuale e connessi alla propria attività".

4.5 Le tessere di iscrizione nei registri, di cui al precedente art.3, punto 3.1, lettera a), hanno validità quadriennale, successiva all'anno di rilascio.

Al fine di consentire all'Autorità Portuale di Trieste il riscontro annuale degli aventi diritto all'accesso in ambito portuale, le Imprese/Società devono far pervenire all'Area Lavoro dell'Autorità Portuale, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco del proprio personale in attività al quale è stato rilasciato il permesso, indicando il cognome, il nome, la data di nascita, il numero del permesso e la relativa data di scadenza.

4.6 Al rilascio dei permessi di accesso limitato temporaneo per il personale marittimo e familiari, tecnici, ispettori, od altro personale assimilato, per recarsi a bordo delle navi in rada, od ormeggiate in aree portuali, provvede la Capitaneria di Porto di Trieste secondo i termini e modalità stabilite con propria Ordinanza.

4.7 L'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste e disciplinata con propria Ordinanza n.01/1997 del 26.02.1997, costituisce titolo per l'accesso in ambito portuale, con le limitazioni indicate nell'Ordinanza stessa.

4.8 È facoltà dell'Autorità Portuale di Trieste revocare le autorizzazioni di accesso prima della scadenza prevista.

Art.5 Esenzioni per persone

In deroga a quanto prescritto al precedente art.2 possono accedere negli ambiti portuali sopra indicati, anche in carenza del relativo permesso rilasciato dall'Autorità Portuale di Trieste, purché in possesso di idoneo documento di qualificazione e riconoscimento personale, le persone sotto indicate.

- 5.1 I Parlamentari Nazionali, le Autorità dello Stato, della Regione, della Provincia e dei relativi Comuni e degli altri Enti Locali.
- 5.2 Il personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- 5.3 Il personale civile dell'Amministrazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
- 5.4 Il personale delle sotto indicate Amministrazioni/Enti, che svolge la propria attività lavorativa nell'ambito portuale, quali:
- Compartimento doganale per la regione Friuli Venezia Giulia;
 - Circoscrizione dogana di Trieste;
 - Ufficio di Sanità Marittima;
 - Ufficio Veterinario di Porto;
 - Ufficio Tecnico Erariale dell'Intendenza di Finanza;
 - Ufficio del Genio Civile Opere Marittime;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Ferrovie dello Stato.
- 5.5 Gli Ufficiali delle Forze Armate, in uniforme, ed il personale appartenente ai Corpi dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco.
- 5.6 Il personale imbarcato su navi militari e mercantili, nazionali a straniere, ormeggiate nel porto.
- 5.7 I titolari delle tessere di libero accesso nei porti nazionali, rilasciate, ai sensi di legge.
- 5.8 Gli Ufficiali Giudiziari, gli incaricati del Servizio Postale e Telegrafico, per l'esercizio delle rispettive funzioni.
- 5.9 Gli Agenti Marittimi Raccomandati, gli Spedizionieri Doganali, i palombari, i sommozzatori, i piloti, gli ormeggiatori, il personale imbarcato su rimorchiatori, i guardiafuochi, le guardie giurate ed eventuale altro personale assimilato che svolge attività marittima o portuale nell'ambito del Porto di Trieste, purché in possesso di idoneo documento professionale.
- 5.10 I conducenti di automezzi commerciali che devono eseguire operazioni di carico/scarico, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni stesse, in possesso di idonea documentazione.
- 5.11 I conducenti di automezzi commerciali che devono imbarcarsi con il veicolo stesso su navi traghetto a condizione che:
- a) siano muniti di prenotazione di imbarco rilasciata dall'Agenzia Marittima;
 - b) l'accesso avvenga non prima di 24 (ventiquattro) ore dall'arrivo della nave.
- 5.12 I passeggeri destinati all'imbarco, con o senza autoveicolo al seguito, a condizione che:
- a) siano muniti di biglietto di imbarco;
 - b) l'accesso avvenga dal momento in cui la nave è ormeggiata e/o non prima di 6 (sei) ore dalla prevista partenza.
- 5.13 Possono inoltre accedere in porto le persone di cittadinanza italiana che devono recarsi occasionalmente nelle abitazioni private esistenti nell'ambito portuale, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'accesso alle aree dovrà essere limitato al percorso pedonale più breve e/o più idoneo da/per le abitazioni private e nel rispetto delle normative in materia di viabilità in ambito portuale.
- 5.14 Il Commissariato della Polizia di Stato Scalo Marittimo provvede, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, all'autorizzazione all'accesso giornaliero a coloro che devono occasionalmente recarsi negli uffici esistenti nell'ambito portuale.
Analogha autorizzazione viene rilasciata dal suddetto Commissariato ai cittadini stranieri che devono recarsi occasionalmente nelle abitazioni private esistenti nell'ambito portuale.
Le suddette autorizzazioni, previa richiesta su carta semplice, vengono rilasciate sulla stessa istanza con apposita nota debitamente timbrata e firmata.

5.15 La Capitaneria di Porto di Trieste provvede al rilascio dei permessi di accesso per i familiari del proprio personale militare domiciliato in ambito portuale, comunicando i nominativi all'Area Lavoro dell'Autorità Portuale di Trieste.

Detti permessi non sono soggetti a rinnovo e, qualora non sussistano i requisiti previsti, devono essere restituiti alla Capitaneria di Porto di Trieste che provvede alla relativa comunicazione all'Area Lavoro dell'Autorità Portuale. (Allegato n.6 -colore rosa).

Art.6 Accesso degli autoveicoli nel porto di Trieste

Fatte salve le eccezioni indicate nel successivo articolo 9, possono accedere al Porto Franco Vecchio, Porto Franco Nuovo, Porto Franco Scalo Legnami e Porto Franco Oli Minerali soltanto gli autoveicoli muniti di contrassegno, in corso di validità, rilasciato dall'Area Lavoro dell'Autorità Portuale di Trieste, come individuati nel successivo art.7.

Art.7 Individuazione dei contrassegni di accesso degli autoveicoli

I contrassegni per l'accesso degli autoveicoli, in relazione ai vari casi, sono così individuabili:

- a) contrassegno dipendenti dell'Autorità Portuale -allegato n.7 (bianco)
- b) contrassegno dipendenti Enti/Amministrazioni -allegato n.8 (blu) - per il 1998
- c) contrassegno personale/mezzi iscritti nei registri -allegato n.9 (verde) -per il 1998
- d) contrassegno con validità temporanea -allegato n.10 (bianco e barre blu)
- e) contrassegno accesso abitazione -allegato n.11 (giallo)

Art.8 Contrassegni per l'accesso degli autoveicoli e validità

8.1 I contrassegni, salvo quanto previsto al successivo punto 8.2, vengono rilasciati dall'Autorità Portuale di Trieste, previa istanza nella quale deve essere indicato:

- a) generalità dell'Impresa/Società o, nei casi previsti, del singolo richiedente;
- b) titolo in forza del quale viene presentata la richiesta;
- c) motivo della richiesta e/o attività espletata in porto;
- d) generalità complete del personale dipendente per il quale viene richiesto il contrassegno, ovvero la targa del veicolo se di proprietà dell'Impresa/Società.

8.2 I contrassegni di cui all'art.7, lettera a), vengono rilasciati senza alcuna richiesta e non sono soggetti a rinnovo.

8.3 I contrassegni di cui all'art.7, lettera b), vengono rilasciati previa istanza su carta semplice, hanno validità annuale ed il colore verrà modificato per ogni anno successivo.

8.4 I contrassegni di cui all'art.7, lettera c), vengono rilasciati previa istanza su carta legale, hanno validità annuale ed il colore verrà modificato per ogni anno successivo.

8.5 I contrassegni di cui all'art.7, lettera d), vengono rilasciati previa istanza su carta semplice, hanno validità temporanea con l'indicazione della data di scadenza.

8.6 I contrassegni di cui all'art.7, lettera e), vengono rilasciati previa istanza su carta semplice, non sono soggetti a rinnovo e devono essere restituiti all'Autorità Portuale di Trieste al momento in cui non sussistono i requisiti previsti.

Art.9 Esenzioni per autoveicoli

In deroga a quanto prescritto al precedente art.8 i seguenti autoveicoli possono accedere negli ambiti portuali sopra indicati anche in carenza del relativo contrassegno rilasciato dall'Autorità Portuale di Trieste:

- a) gli autoveicoli appartenenti agli Uffici della Pubblica Amministrazione contraddistinti da apposita targa, ovvero da contrassegno del Servizio di Stato, targa CC e CD;
- b) gli autoveicoli privati appartenenti al personale militare della Capitaneria di Porto di Trieste, muniti del contrassegno rilasciato dalla stessa (allegato n. 12 - colore azzurro);
- c) gli autoveicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, quando utilizzati per il trasporto delle persone autorizzate all'accesso nelle aree portuali sopra indicate;

- d) le autovetture utilizzate dalle persone che occasionalmente accedono in ambito portuale di cui all'art.5, punto 5.13 e 5.14, limitando l'accesso al percorso più breve e/o più idoneo da/per gli uffici e/o abitazioni private e nel rispetto delle norme in materia di viabilità e sosta in ambito portuale;
- e) gli autoveicoli utilizzati dalle persone indicate nell'art.5, punti 5.1, 5.5, 5.7, 5.8 e 5.9, nonché nell'art.5, punto 5.4, ad eccezione del personale appartenente alle Ferrovie dello Stato, il quale deve essere munito dell'apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Portuale di Trieste;
- f) gli automezzi/autoveicoli condotti dalle persone indicate nell'art.5, punti 5.10, 5.11 e 5.12, con le limitazioni in essi indicate, nonché gli autoveicoli condotti dalle persone indicate nell'art.5, punti 5.13, 5.14 e 5.15.

Art.10 Esposizione del contrassegno

Il contrassegno che abilita l'autoveicolo all'accesso in porto deve essere esposto sul parabrezza del mezzo già all'atto dell'ingresso e durante la sua permanenza negli ambiti portuali di cui al precedente articolo 6.

Art.11 Addebito delle spese

Le spese relative alle tessere, permessi e contrassegni rilasciati dall'Autorità Portuale di Trieste verranno addebitate al soggetto richiedente nei termini indicati nella Tariffa Generale vigente dell'Autorità Portuale di Trieste.

Art.12 Estensioni

L'Autorità Portuale di Trieste, la Capitaneria di Porto di Trieste e l'Ufficio di Polizia di Stato, sentiti in merito i rispettivi pareri, potranno autorizzare l'accesso, negli ambiti di cui alla presente Ordinanza, alle persone e/o autoveicoli non espressamente indicati qualora eventuali normative in materia lo consentano.

Art.13 Esibizione dei permessi e dei documenti che abilitano all'accesso in porto e sanzioni

I permessi di accesso e gli altri documenti sostitutivi, di cui all'art.3, devono essere tenuti in mostra quando si attraversano i varchi portuali e devono essere esibiti ad ogni eventuale richiesta del personale delle Capitanerie di Porto e del personale appartenente agli altri Corpi di Polizia. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art.14 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed annulla e sostituisce le precedenti normative in materia.

Art.15 Norma transitoria

Al fine di consentire la graduale applicazione delle normative contenute nella presente Ordinanza i permessi ed i contrassegni per l'accesso negli ambiti portuali, con scadenza 31 dicembre 1997, mantengono la loro validità fino al 30 aprile 1998. I contrassegni per l'accesso delle autovetture del personale dell'Autorità Portuale di Trieste verranno sostituiti entro il 30 giugno 1998.

Articolo 16

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Trieste, 21 luglio 1998

IL PRESIDENTE
f.to Michele La calamita